

CONFAGRICOLTURA – FAQ ECOSHEMA 2

Ecoschema 2: N°1- L'intervento si applica alle superfici arboree oppure anche alle colture permanenti? È ammesso il bosco ceduo a rotazione rapida? I vivai sono ammessi?

L'ecoschema si applica alle colture arboree e alle altre specie arboree permanenti a rotazione rapida. È ammesso, quindi, il bosco ceduo a rotazione rapida. Non sono ammessi invece i vivai.

Ecoschema 2: N°2- È possibile richiedere il contributo per l'Ecoschema 2 per le colture arboree da legno che hanno terminato l'impegno ai sensi del Reg. CEE 2080/92?

No, il bosco non è ammesso (come indicato nella FAQ n.3)

Ecoschema 2: N°3- L'Ecoschema 2 prevede che il periodo di impegno per l'inerbimento (spontaneo o seminato) è compreso tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo. Inoltre, sono previsti ulteriori impegni da rispettare durante tutto l'anno. Si chiede se il termine "durante tutto l'anno" è riferito all'anno solare o al periodo di impegno compreso tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo.

Con il termine "durante tutto l'anno" si fa riferimento al periodo che va dal 16 maggio dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo (come indicato nella FAQ n.6). Quindi, sono così riassumibili le tempistiche degli impegni relativi all'interfilare delle colture arboree o sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma: a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata. Per questo impegno il periodo di riferimento va dal 15 settembre dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo; b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico. Per questo impegno il periodo di riferimento è tutto l'anno che va, quindi, dal 16 maggio dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo (come indicato nella FAQ n.7); c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo. Per questo impegno il periodo di riferimento è tutto l'anno che va, quindi, dal 16 maggio dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo; d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea. Per questo impegno il periodo di riferimento è tutto l'anno che va, quindi, dal 16 maggio dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo.

Ecoschema 2: N°4- Il premio viene limitato al 70% della superficie oggetto di impegno oppure a tutto il 100% della superficie?

Il premio è concesso sul 100% della superficie arborea con cui si accede all'ecoschema. Di questa superficie, almeno il 70% deve essere inerbito (oltre agli impegni soprarichiamati ovviamente; come indicato nella FAQ n.4).

Ecoschema 2: N°5- Come viene calcolata la superficie del 70% oggetto di impegno?

La superficie oggetto di impegno si calcola come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SUA totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA

Ecoschema 2: N°6- Per raggiungere il minimo del 70% di superficie inerbita, si può considerare anche la superficie inerbita nel sottochioma?

Alla domanda in questione, il Ministero ha risposto con la FAQ n.12, indicando che è possibile considerare anche la superficie inerbita nel sottochioma. La FAQ in questione sarà integrata dal Ministero, specificando che la superficie inerbita nel sottochioma può essere considerata solo qualora questa serva per il raggiungimento del 70% della superficie inerbita.

Ecoschema 2: N° 7- L'impegno relativo al divieto di lavorazioni riguarda solo il 70% della superficie, cioè la superficie minima inerbita, oppure tutta la superficie?

Il divieto di lavorazioni si applica all'intera superficie inerbita. Quindi, le lavorazioni sulla fila sono ammesse (come indicato nella FAQ n.5).

Ecoschema 2: N°8- La non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico si riferisce al periodo di impegno oppure a tutto l'anno solare di riferimento?

Come indicato nella FAQ n.1, il divieto di diserbo si applica tutto l'anno e quindi al periodo che va dal 16 maggio dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo.

Ecoschema 2: N° 9- Il divieto di diserbo chimico sull'interfila consente di distribuire diserbanti chimici sulla fila?

Sì. Il divieto di diserbo chimico non si applica sulla fila. Come indicato nella risposta alla domanda n. 1, tutti gli impegni dell'intervento riguardano l'interfilare delle colture arboree e la superficie esterna alla proiezione verticale della chioma (come indicato nella FAQ n.8).

Ecoschema 2: N° 10- La semina delle colture per l'inerbimento in ogni caso smuove leggermente il terreno. In questo caso è considerata lavorazione?

Come indicato anche nel decreto ministeriale pagamenti diretti (DM 23 dicembre 2022 n. 660087) all'art.18 comma 1, lettera c), è consentita solo la semina che non comporti lavorazioni del suolo; ossia la semina su sodo (come indicato nella FAQ n.15). Ai fini di questo ecoschema sono vietate tutte quelle lavorazioni che compromettono il manto erboso.

Ecoschema 2: N° 11. Il sovescio, che è considerato una pratica culturale benefica per le coltivazioni arboree, è ammesso oppure è considerato lavorazione e di conseguenza esclude le aziende dal richiedere l'ecoschema 2?

Il sovescio non è ammesso, dal momento che è una lavorazione che compromette il manto erboso (come indicato nella FAQ n.16).

Ecoschema 2: N° 12- Per le aziende zootecniche è possibile attivare l'ecoschema 2 nel caso in cui l'azienda si impegna a non eseguire nessuna lavorazione meccanica, ma sulle superfici oggetto di impegno, lascia pascolare gli animali?

Il pascolamento non è ammissibile nell'ambito del presente ecoschema. Dal momento che, la gestione della copertura vegetale erbacea è ammessa esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura e sfibratura della vegetazione. Infatti, il premio per l'ecoschema ricomprende il maggiore costo dello sfalcio e delle operazioni di trinciatura. (Come indicato nella FAQ n.9). Di seguito si riporta un prospetto con le principali caratteristiche dell'ecoschema 2 relativo come noto all'inerbimento delle colture arboree e delle SRF.

ECOSHEMA 2	
Cumulabilità con altri ecoschemi	È prevista la cumulabilità dell'ECO2 con ECO3 ma <u>non è possibile</u> la cumulabilità con ECO5.
Titoli	NON è necessario possedere titoli per aderire all'ECO2.
BCAA e CGO pertinenti	<p>BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno, per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo conto del gradiente della pendenza.</p> <p>BCAA 6 – Copertura minima del suolo, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.</p> <p>CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase.</p>
Beneficiari	Agricoltori in attività e Gruppi di agricoltori in attività.